

CRITERI PER LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA EX D.L. gs 62/2017 E C.M. 1865\17

Per decidere l'ammissione dell'alunno alla classe successiva o all'Esame di Stato è prioritario esaminare la situazione generale dell'alunno, verificando soprattutto che:

- 1) l'insuccesso non dipenda da fattori esterni non prevedibili: temporanee difficoltà oggettive in ambito familiare o altro;
- 2) pur alla presenza di insufficienze, il percorso dell'alunno abbia dimostrato un miglioramento e una progressione dal livello di partenza;
- 3) l'alunno si sia impegnato in modo adeguato, non arrivando a livelli di sufficienza per oggettive difficoltà e non per mancanza di interesse o scarsa applicazione nello studio.

Una misura dell'impegno è data dalla partecipazione e dall'interesse mostrati per attività e percorsi di recupero specifici svolti dal docente all'interno del percorso curricolare.

La valutazione negativa degli apprendimenti, formulata al termine dei percorsi personalizzati, è riferita alle rubriche valutative del curriculum di Istituto richiamate nelle singole programmazioni e alla tabella esplicitante la corrispondenza tra livelli di apprendimento e voti ex articolo 2 del D.L.gs 62/2017 deliberata dal collegio dei docenti nella seduta del 22 gennaio 2018 (delibera n°44).

In tal senso è opportuno che il docente tenga traccia sul registro personale delle attività di recupero svolte, il cui scopo è quello di coinvolgere e stimolare il ragazzo.

Sulla scorta di tali premesse, il collegio dei docenti delibera i seguenti criteri di non ammissione alla classe successiva:

Scuola Primaria:

- In riferimento ai livelli di partenza, mancata acquisizione delle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi (letto scrittura, calcolo, logica matematica) pur in presenza di interventi personalizzati;
- Mancati processi di miglioramento nell'acquisizione di conoscenze ed abilità pur in presenza di attività individualizzate, verificabili nel percorso e nei risultati¹;

¹ La valutazione negativa degli apprendimenti, formulata al termine dei percorsi personalizzati, è riferita alle rubriche valutative del curriculum di Istituto richiamate nelle singole programmazioni e alla tabella esplicitante la corrispondenza tra livelli di apprendimento e voti ex articolo 2 del D.L.gs 62/2017 deliberata dal collegio dei docenti nella seduta del 22 gennaio 2018 (delibera n°44).

•Gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di percorsi individualizzati, relativamente agli indicatori del comportamento che attengono alla partecipazione, alla responsabilità e all'impegno².

La non ammissione alla classe successiva deve essere:

- Espressa alla unanimità;
- debitamente motivata;
- riferita ai criteri stabiliti dal collegio dei docenti.

Scuola secondaria primo grado:

- ***Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, D.L. gs 62/17:***

Studenti per i quali, visto l'elevato numero di assenze non si può procedere alla validazione dell'anno scolastico;

- ***Ai sensi dell'articolo 4, comma 6 del D.P.R. 24 /06/ 98, n°249, così come novellato dall'articolo 1 del D.P. R., 21 Novembre 2007, n. 235 e recepito dall'articolo 6 del D.L. gs 62/17:***

Studenti sanzionati con la mancata ammissione allo scrutinio finale per gravi infrazioni del regolamento di Istituto tali da costituire reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o un pericolo per l'incolumità delle persone.

- ***Ai sensi dell'articolo 7, comma 4, D.L. gs 62/17 per gli studenti delle classi 3°, compresi i candidati privatisti:***

Studenti che non hanno partecipato alle prove INVALSI ad aprile (compresi i privatisti) per le classi III.

•Valutazione non positiva dell'andamento dell'alunno

-per mancato o scarso rispetto delle regole relative ai doveri scolastici, comprovata anche da ripetuti rilievi di inadempienze, formulati da più docenti, con riferimento al Patto di Corresponsabilità e al Regolamento d'Istituto;³

- per non raggiungimento degli obiettivi di apprendimento⁴;

•Conseguimento di risultati insufficienti⁵, pur in presenza di interventi personalizzati, con lacune nella preparazione la cui gravità, a giudizio del Consiglio di classe, sia tale da non consentire una accettabile frequenza della classe successiva;

² La valutazione negativa è espressa sulla base della rubrica socio affettiva deliberata dal collegio dei docenti nella seduta del 22 gennaio 2018 (delibera 43).

³ Vedasi nota 2

⁴ Vedasi nota 1

⁵ Vedasi nota 1

- Complessiva insufficiente maturazione del processo di apprendimento dell'alunno, verificata dal mancato rispetto degli impegni e dall'atteggiamento non collaborativo *verso le attività di recupero proposte dalla scuola*;
- Mancata progressione rispetto ai livelli di partenza, *pur in presenza di interventi personalizzati*;
- Esiti negativi delle verifiche⁶ a conclusione delle *attività di recupero gestite dalla scuola*.

La non ammissione alla classe successiva deve essere:

- deliberata a maggioranza;
- debitamente motivata;
- riferita ai criteri stabiliti dal collegio dei docenti.

Nei casi di non ammissione, inoltre, il voto dell'insegnante di religione cattolica o di attività alternative (per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento), se determinante, viene espresso tramite un giudizio motivato iscritto a verbale.

***Delibera n° del collegio dei docenti
della seduta del 18 Maggio 2018***

⁶ Vedasi nota 1